

**Risoluzione Ministero Attività Produttive Prot 550550 del 2 04 2003
Oggetto: Art.5, Comma 1, della Legge 25 Agosto 1991, N.287 – Contenuto delle Tipologie di Somministrazione di Alimenti e Bevande**

Risposta al Foglio N. 1975 del 14.2.2003

Al Comune FORMELLO

Codesto Comune ha inoltrato un quesito alla scrivente per sapere “se la somministrazione del caffè, cappuccini e paste esercitata in maniera disgiunta da quella dei pasti può essere svolta da soggetti titolari di autorizzazione di tipo A prevista dall’art.5, comma 1, della legge 287/91”.

A tale riguardo si fa presente quanto segue.

L’art.5, comma 1, della l.287/87 prevede le seguenti tipologie di esercizi pubblici:

“a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione”.

Dal tenore della norma riportata si osserva che ogni tipologia individuata viene descritta in modo da caratterizzare il servizio che intende offrire il titolare dell’autorizzazione.

Conseguentemente, colui che intende offrire un servizio di ristorazione dovrà munirsi di un’autorizzazione di tipo a), mentre colui che intende offrire un servizio di bar dovrà munirsi di un’autorizzazione di tipo b).

Alla stregua di quanto sopra alla scrivente appare illegittimo che un soggetto autorizzato allo svolgimento di un’attività corrispondente ad una tipologia a), svolga parallelamente, nello stesso locale ed in modo autonomo anche l’attività corrispondente ad

un’autorizzazione di tipo b) senza essere munito di specifica autorizzazione.

Infatti in tale fattispecie, corrispondente a quella descritta nel quesito, si realizzerebbe una situazione di esercizio abusivo dell’attività, con le dovute conseguenze sul piano sanzionatorio.

Resta fermo, che se il servizio reso dal soggetto in discorso, consistente nella somministrazione di bevande, dolci e caffè, è effettuato nell’ambito della somministrazione di un pasto, ossia dell’attività autorizzata ai sensi dell’art.5, comma 1, lett. a), della citata l.287, ciò è consentito in quanto è funzionale a completare l’offerta del servizio di somministrazione di pasti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Spigarelli)

note

Id. 302